

## PROGETTO DI FUSIONE

### TRA

**ANITEC** Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo con sede in Milano in Via G. Sacchi 7, Codice Fiscale 97510550151

### E

**ASSINFORM** Associazione Italiana per l'information Technology con sede in Milano in Via G. Sacchi 7, Codice Fiscale 97383050156

### PREMESSE, INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE E FINALITA' DELLA FUSIONE PROPOSTA

I Consigli Generali di Anitec e di Assinform procedono alla redazione del presente progetto di fusione (in seguito "il progetto").

Le determinazioni dei Consigli Generali delle Associazioni sono state assunte in considerazione dei seguenti punti:

- nello scenario attuale, le dinamiche politiche, economiche e finanziarie oggi in atto comportano sempre più la necessità di operare **sinergie** in tutti i settori produttivi al fine di mantenere e, possibilmente, incrementare la **competitività** degli attori coinvolti e, con essi, dell'intero **Sistema Paese**;
- questo è ancora più vero per i settori Information Technology, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo i cui protagonisti sono impegnati in un'azione di **sensibilizzazione sul valore dell'innovazione digitale**, quale fattore trasversale a tutti i settori dell'economia e della vita sociale, e quindi di **promozione degli investimenti in tecnologie e soluzioni digitali**;
- anche il mondo associativo ha colto questa fase storica, che è al contempo un'opportunità ed una necessità, come dimostra la recente riforma di Confindustria volta a favorire lo svilupparsi di sinergie di sistema già in atto in molti settori ed aree territoriali.

Anitec ed Assinform, che rappresentano in Confindustria e Confindustria Digitale "l'offerta" dei settori ICT ed Elettronica di Consumo, si propongono pertanto di **realizzare una rappresentanza unificata e completa dell'offerta digitale**, aumentando così il peso ed il valore della rappresentatività verso le Istituzioni e gli altri stakeholders (*ad oggi, 199 soci, di cui soltanto 6 sono le aziende doppiamente inquadrare; in termini di fatturato, la base associativa rappresenta circa il 60% del fatturato del settore HW e l'85% del settore SW e servizi*), preservando al contempo **i valori, propri di ciascuna delle due Associazioni**, oggi apprezzati dalla base associativa, e rafforzando l'incisività della rappresentanza dei **comparti merceologici** esistenti all'interno delle due Associazioni.

Il progetto è stato redatto dai due Consigli Generali delle due Associazioni, con applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 2501 e seguenti del C.C. dettate per la fusione di società, sulla base dei relativi bilanci di esercizio chiusi al 31 marzo 2017.

## **1.TIPO, DENOMNAZIONE E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

**ANITEC** Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo con sede in Milano in Via G. Sacchi 7, Codice Fiscale 97510550151. Associazione apartitica senza scopo di lucro

E

**ASSINFORM** Associazione Italiana per l'information Technology con sede in Milano in Via G. Sacchi 7, Codice Fiscale 97383050156. Associazione apartitica senza scopo di lucro

## **2. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANITEC-ASSINFORM E MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE**

Con effetto dalla data di efficacia della fusione, lo Statuto di Anitec-Assinform, preventivamente approvato da Confindustria, sarà quello che si allega al presente atto sotto la lettera A. Alla lettera B si allega il Regolamento di attuazione dello Statuto Anitec-Assinform.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO**

Attesa la natura degli Enti partecipanti alla fusione, non societari, non è necessario, procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio e alla relativa relazione degli esperti ex art. 2501-sexies C.C.

## **4. REGIME PUBBLICITARIO ALTERNATIVO A QUELLO PREVISTO PER LE SOCIETA' COMMERCIALI - EFFETTI DELLA FUSIONE - IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BILANCIO - DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI**

Non essendo possibile iscrivere né il presente Progetto né le delibere approvative del medesimo Progetto da parte dei competenti organi degli enti partecipanti alla fusione, né il medesimo atto di fusione nel Registro delle Imprese, non trattandosi di fusione tra società, la relativa pubblicità sarà attuata, in analogia a quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c. per le società, nei siti internet di Anitec [www.associazioneanitec.it](http://www.associazioneanitec.it) ed Assinform [www.assinform.it](http://www.assinform.it)

Gli effetti civilistici e fiscali della fusione si produrranno a partire dalla data dell'atto di fusione. Alla fusione sarà applicabile il trattamento fiscale di cui all' articolo 174 TUIR.

## **5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**

Non essendo presenti distinte categorie di soci o portatori di titoli diversi dalle partecipazioni, non sono previsti vantaggi particolari nei loro confronti.

## **6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

**Allegato A**

# **STATUTO**

**ANITEC-ASSINFORM**



Anitec - Assinform

**STATUTO**

2017



Anitec - Assinform

# STATUTO

# TITOLO I

## Profilo organizzativo

### Art. 1

#### *Denominazione, missione e obiettivi*

1. L'Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology (ICT), in forma abbreviata Anitec-Assinform, è l'Associazione che riunisce le imprese operanti in Italia in attività industriali e servizi connessi alle tecnologie delle Telecomunicazioni, dell'Informatica, dell'Elettronica di Consumo e degli Apparati per Impianti d'Antenna così come identificato dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.
2. L'Associazione ha sede legale in Milano ed ha sedi operative a Milano e Roma. Possono essere istituite anche sedi secondarie e/o operative in Italia e all'estero con delibera del Consiglio Generale.
3. Anitec-Assinform aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Confindustria e alla Federazione Confindustria Digitale e ne adotta i rispettivi loghi, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dagli Statuti di Confindustria e di Confindustria Digitale.
4. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.
5. Anitec-Assinform è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi

e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

6. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema Confindustria, Anitec-Assinform realizza la sua missione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale;
- d) promuovere lo sviluppo del settore ICT come generatore di crescita, valore, competitività e sostenibilità;
- e) favorire lo sviluppo della cultura digitale;
- f) collaborare con le Istituzioni come *advisor* per le scelte strategiche sulle strategie e tecnologie ICT;
- g) contribuire alla definizione delle norme legislative e tecniche presso le sedi istituzionali nazionali e europee;
- h) promuovere le eccellenze italiane e il relativo *know-how* nel mercato globale;
- i) favorire il mantenimento e la crescita in Italia delle attività dell'intera catena del valore del settore ICT;
- j) promuovere lo sviluppo delle PMI ed iniziative specifiche per le *start-up*.

7. Anitec-Assinform porta avanti il proprio mandato statutario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione e di una economia digitale a vantaggio della qualità della vita dei cittadini, dell'efficienza delle imprese e dei processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni;

- b) valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e relative al settore rappresentato;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e *partnership* con soggetti esterni;
- d) erogare, con gli *standard* qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) stabilire un'interlocuzione con la base associativa, dotandosi degli strumenti per una efficace comunicazione interna e verso l'esterno;
- f) tutelare e assistere gli interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate per tutti i problemi di carattere tecnico, economico, sociale e culturale che possano riguardarle direttamente o indirettamente;
- g) promuovere e favorire il progresso tecnico, economico e culturale del settore rappresentato, nonché promuoverne e favorirne la conoscenza e l'immagine presso le Istituzioni, il mondo delle imprese e il pubblico;
- h) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le proprie imprese associate nei confronti di ogni interlocutore esterno, istituzionale e non istituzionale, pubblico e privato, nazionale e internazionale;
- i) supportare l'internazionalizzazione e le realizzazioni di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- j) promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

## Art. 2

### *Scopi e attività istituzionali*

1. Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in linea alla propria missione, Anitec-Assinform persegue i seguenti scopi:



- a) tutela a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, legale e tributario rappresentando i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché con la Federazione di riferimento e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assistenza in materia sindacale e del lavoro per gli associati che ne diano delega;
- c) promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore rappresentato per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione e/o lo sviluppo di tecnologie, di servizi e soluzioni, la produzione e/o l'integrazione di beni e servizi, l'innovazione organizzativa e/o commerciale e/o distributiva, la consulenza e la formazione, i contenuti;
- d) supporto all'internazionalizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- e) informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
- f) svolgimento della vita associativa interna, assicurando il rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema confederale e coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale di Confindustria;
- g) organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
- h) diffusione della cultura e delle competenze per lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'ICT, anche attraverso specifiche iniziative a carattere formativo.

2. Anitec-Assinform, al fine di rappresentare le istanze delle proprie aziende nei confronti di ogni interlocutore esterno nazionale ed internazionale può aderire ad organizzazioni ed enti senza fini di lucro nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località in Italia e/o all'estero, dandone comunicazione a

Confindustria. Può designare propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni dove sia richiesta o utile la rappresentanza del settore ICT.

3. Anitec-Assinform non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

4. Anitec-Assinform ha la facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che sia rispondente e coerente con i propri scopi istituzionali.

### Art. 3

#### *Organizzazione*

1. L'Associazione è articolata secondo aree di attività che rispecchiano le sfere di interesse dei soci.

## TITOLO II

### Soci

### Art. 4

#### *Perimetro della rappresentanza e categorie di soci*

1. Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Anitec-Assinform, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Anitec-Assinform, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui al comma 1 nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

3. In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono anche ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento anche con gli Associati di territorio del sistema ovvero mediante partecipazione diretta a Anitec-Assinform di questi ultimi in rappresentanza collettiva delle proprie articolazioni merceologiche interne per i settori di riferimento dell'Associazione. Tali Associazioni aderiscono in qualità di socio aggregato.

4. Possono inoltre aderire a Anitec-Assinform in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Possono aderire pertanto gli enti, gli istituti, le imprese, i gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, che perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese nell'ambito predetto purché in linea con quanto stabilito ai commi 2 e 3. I soci aggregati hanno il diritto di ricevere le prestazioni e i servizi dedicati ai soci effettivi ad eccezione di quelle di

rappresentanza all'interno degli organi sociali e delle proprie posizioni, salvo il caso in cui le stesse non siano condivise dai soci effettivi.

5. Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

6. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

7. Tutti i soci sono iscritti nel Registro delle imprese di Anitec-Assinform e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

## **Art. 5**

### *Rapporto associativo*

1. La domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'organizzazione o dell'associazione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. La domanda, previa istruttoria da parte del Collegio speciale dei Probiviri in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità, affidabilità, richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema, è sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale.

3. Contro la delibera del Consiglio Generale può essere presentato ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

4. Le modalità relative alle domande di adesione e il loro perfezionamento, nonché quelle di impugnazione delle decisioni ad esse riferite sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

5. Il rapporto associativo decorre dalla data di accoglimento della domanda di adesione. Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno sette mesi, ossia entro il 31 maggio.

6. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

7. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

8. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

## **Art. 6**

### *Diritti e doveri*

1. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

2. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Anitec-Assinform e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria. Hanno inoltre diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

3. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

4. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Anitec-Assinform ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.

5. In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui sono chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Anitec-Assinform ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di *business* aziendale;
- d) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi generali e collettivi degli altri soci;
- e) fornire la propria collaborazione alle indagini, studi e statistiche, nel rispetto delle proprie regole aziendali, che l'Associazione ritenesse necessario od utile

svolgere nell'interesse dei soci e del settore, l'Associazione gestirà comunque in termini rigorosamente riservati tutte le notizie che le perverranno dai soci e le utilizzerà esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali;

f) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro delle Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

6. I soci effettivi non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

## **Art. 7**

### *Contributi*

1. I soci effettivi ed i soci aggregati sono tenuti alla corresponsione di oneri contributivi nella quantità e con le modalità previste nelle relative delibere contributive annuali.

2. Tutte le delibere sui contributi associativi per entrambe le categorie di soci vengono deliberate dal Consiglio Generale e approvate dall'Assemblea.

3. I contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.

## **Art. 8**

### *Sanzioni*

1. E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

2. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

### TITOLO III

#### Governance

#### Art. 9

##### *Rappresentanza dei soci*

1. Ciascun socio deve designare uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con l'Associazione ed in seno agli organi sociali della stessa. L'accesso e la permanenza nelle cariche elettive sono riservati ai rappresentanti dei soci che soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 10

##### *Organi associativi*

1. Sono organi di Anitec-Assinform:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Generale;

c) il Consiglio di Presidenza;



- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) i Probiviri;
- f) i Revisori contabili.

## Art. 11

### *Disposizioni generali sulle cariche associative*

1. Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche associative la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori di Confindustria.
2. Per l'accesso alle cariche associative è richiesta una responsabilità all'interno della impresa di provenienza di grado rilevante.
3. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche associative, l'accesso alle cariche di Presidenza e Vice Presidenza è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
4. I candidati alle cariche associative sono sottoposti a parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri. Tale parere è esteso anche ai candidati per incarichi di rappresentanza esterna, basato su: profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l'aspetto legale e morale; posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, non richiesta per gli organi consultivi e di controllo; regolarità dell'inquadramento; non copertura di cariche politiche; partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statutari.
5. Salva la procedura particolare prevista per la nomina del Presidente, l'elezione avviene su liste di candidati liberamente espresse dai soci; a tal fine gli associati sono invitati con congruo anticipo a designare, se di interesse, i propri candidati.

6. Allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque di cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi da coprire.

7. La carica di Presidente, Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

8. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di Proboviro o Revisore Contabile che possono anche essere affidate a terzi.

9. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

10. Le persone investite di cariche sociali che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

11. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

12. Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella del Presidente del collegio dei Revisori Contabili che può essere retribuita, qualora affidata a un professionista terzo non rappresentante dei soci.

## Art. 12

### *Assemblea: convocazione e adunanza*

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino

a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Partecipano anche i rappresentanti dei soci aggregati.

2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Proviviri, i Revisori contabili, il Direttore Generale, che funge anche da Segretario della riunione, e il Vice Direttore.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio consuntivo, di quello preventivo e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi e statutari necessari. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni. Qualora l'Assemblea abbia all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione non è ammessa la riduzione del preavviso per la convocazione che, pertanto, è di almeno dieci giorni. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data, l'ora e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato su iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione, fino a quarantotto ore prima dell'orario di inizio della riunione dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno è ammessa all'inizio della riunione se è richiesta almeno dal cinquanta per cento dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il venti per cento di quelli totali. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata con l'avviso di convocazione; può essere trasmessa successivamente ma comunque almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della riunione dell'Assemblea. L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso

strumenti di audioconferenza e di videoconferenza con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

5. I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

6. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento, nonché per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

7. I soci non in regola con gli obblighi di cui al comma 1 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

8. Ogni socio effettivo partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto. Ciascun socio effettivo ha inoltre diritto a voti supplementari in relazione alla fascia contributiva di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

9. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio sono calcolati secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun socio dispone di una determinata entità di voti, in ragione dei contributi associativi di sua spettanza;
- b) i voti sono attribuiti in base ai contributi versati rapportati al periodo di adesione effettiva.

10. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il venti per cento dei voti attribuiti a tutti i soci. L'Assemblea trascorsa un'ora dall'orario di inizio della riunione indicato nella convocazione, ovvero in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di adempimenti elettorali, deliberazioni su modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno il quindici per cento dei voti esercitabili.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

12. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

13. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che i delegati delle imprese che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei soci. In caso di votazione a scrutinio segreto al fine di garantire la segretezza del voto sono predisposte schede con il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora. Entro tale termine possono votare anche i componenti dell'Organo intervenuti successivamente alla

formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

14. Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento, il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
- f) modificare lo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- i) deliberare su proposta del Consiglio Generale decisioni in materia di assetto associativo. Le delibere afferenti le decisioni relative agli assetti associativi sono adottate con il voto favorevole dei presenti che corrisponda almeno ai tre quarti dei voti spettanti al complesso dei soci;
- j) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

15. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio è trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 13

### *Consiglio Generale*

1. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente;
- b) sei Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario;
- c) l'ultimo *Past President*, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- d) trentasei componenti, eletti dall'Assemblea, di cui:
  - 1) dodici appartenenti alla fascia contributiva alta;
  - 2) dodici appartenenti alla fascia contributiva media;
  - 3) dodici appartenenti alla fascia contributiva base;
- e) cinque componenti nominati direttamente dal Presidente che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo.

2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

4. La lista dei candidati sarà superiore al numero dei seggi da ricoprire. Ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi da coprire.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è ammessa la delega a terzi o ad altri componenti del Consiglio Generale stesso.

6. Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi.

7. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

8. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
- b) individuare le aree di attività che rispecchiano gli interessi dei soci;
- c) definire l'articolazione delle fasce contributive ed i relativi importi caratteristici, per assicurare nel Consiglio Generale la presenza adeguata ed equilibrata della base associativa;
- d) approva su proposta del Consiglio di Presidenza ed entro il mese di giugno di ciascun anno la misura dei contributi a carico delle due categorie di soci;
- e) curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- f) avanzare le direttive per accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- g) esprimersi sulle questioni di politica economica ed industriale di interesse dell'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- h) approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- i) approvare per la successiva deliberazione dell'Assemblea il bilancio preventivo;



- j)* esprimere le direttive generali per il Consiglio di Presidenza relative a atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione e che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea;
- k)* assumere decisioni sull'accoglimento delle domande di adesione;
- l)* sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- m)* approvare e modificare il Regolamento e le direttive di attuazione dello Statuto e gli altri eventuali Regolamenti;
- n)* determinare le sanzioni;
- o)* specificare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- p)* deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- q)* deliberare l'adozione di decisioni in materia di strategia e posizionamento dell'Associazione;
- r)* deliberare e conferire mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti ed Organizzazioni;
- s)* deliberare l'eventuale costituzione di sedi secondarie;
- t)* ratificare le deliberazioni del Consiglio di Presidenza relative a nomine di rappresentanti dell'Associazione negli organi direttivi di imprese collegate e/o controllate e in enti nei quali l'Associazione abbia diritto e/o dovere di nominare i propri delegati e/o rappresentanti;
- u)* richiedere, come previsto dal Regolamento di attuazione, la convocazione della Assemblea straordinaria;
- v)* deliberare le sanzioni di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- w)* proporre all'Assemblea le delibere sui temi inerenti l'assetto associativo.

9. Le delibere di cui al comma 8, lettere *q)* e *w)* sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto.

## Art. 14

### *Consiglio di Presidenza*

1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, i sei Vice Presidenti di cui uno con funzione di Vice Presidente Vicario. L'ultimo *Past President* partecipa come invitato.
  
2. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore partecipano alle riunioni con funzioni consultive. Possono essere invitati i Revisori dei conti qualora all'ordine del giorno vi siano questioni di loro competenza.
  
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.
  
4. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
  
5. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
  - a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
  - b) coadiuvare il Presidente nei suoi compiti istituzionali e nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
  - c) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;

- d) redigere la proposta di bilancio di previsione annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- e) redigere la proposta della misura dei contributi annuali a carico dei soci da proporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- f) redigere la proposta di bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, da proporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- g) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- h) istituire eventuali Progetti, Commissioni e Gruppi tecnici;
- i) individuare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- j) sovrintendere alla gestione del fondo comune;
- k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- l) nominare e revocare il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale e approvare, su proposta del Presidente, col supporto del Direttore Generale, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- m) coordinare le attività degli eventuali Gruppi costituiti assicurandone la coerenza con gli scopi statutari, con l'interesse generale degli Associati, e con gli indirizzi impartiti dall'Assemblea;
- n) proporre al Consiglio Generale, l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni ed enti di interesse specifico del settore e di utilità per il perseguimento degli scopi statutari;
- o) proporre al Consiglio Generale l'eventuale costituzione di sedi secondarie;
- p) nominare delegati e rappresentanti dell'Associazione negli organi direttivi di imprese collegate e/o controllate e in enti nei quali l'Associazione abbia diritto e/o dovere di nominare i propri delegati e/o rappresentanti; tali nomine sono sottoposte a ratifica del Consiglio Generale.

## Art. 15

### *Presidente e Vice Presidenti*

1. Il Presidente è eletto per un quadriennio dall'Assemblea ordinaria in anno dispari, su proposta del Consiglio Generale, senza possibilità al termine del mandato di immediata rielezione.

2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione previa consultazione dei soci.

3. Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito di giudizi in cui sia coinvolta l'Associazione;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nell'ambito del *budget* annuale approvato dall'Assemblea e può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei programmi approvati dagli Organi associativi.

5. Il Presidente rappresenta l'Associazione in Confindustria e direttamente o per delega nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, enti, organizzazioni alle quali partecipa l'Associazione, con facoltà di farsi rappresentare.

6. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle

tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione. Il Presidente sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza, dei componenti del Consiglio Generale e della Direzione Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni, conferendo procure generali per specifiche categorie di atti e deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

7. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, di cui uno eletto in rappresentanza anche del territorio.

8. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano d'età.

9. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'*iter* procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

10. In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi complessivi per il proprio mandato, il programma di attività per la durata del mandato e propone i nomi dei Vice Presidenti. Il Consiglio Generale approva il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, tra i quali quello chiamato ad esercitare le funzioni di Vice Presidente Vicario, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta dei Vice Presidenti e le rispettive

deleghe riguardanti le tematiche identificate prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

11. I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un mandato. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

12. Nel caso in cui venga a mancare un Vice Presidente, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina del sostituto. Il Vice Presidente così nominato rimane in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

## Art. 16

### *Commissione di designazione*

1. La Commissione di designazione dei candidati a Presidente è composta da tre rappresentanti indicati dai soci, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i *Past President*.

2. La Commissione di designazione si insedia tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e riguardano un'ampia, qualificata e rappresentativa quantità di soci.

4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi

programmi e ne verifica d'intesa con i Probiviri il profilo personale e professionale.

5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare la manifestazione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il venti per cento dei voti assembleari.

6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni medesime, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

7. Per acquisire lo *status* di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

8. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Qualora la proposta venga respinta dall'Assemblea, si ripete la procedura di designazione.

9. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

## Art. 17

### *Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili*

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

2. I Probiviri sono sei. L'Organo collegiale dei Revisori contabili è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente. Almeno un Revisore effettivo ed il supplente hanno la qualifica di Revisore contabile iscritto nel ruolo dei Revisori legali.

3. Entrambi gli organi sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

4. I Probiviri e i Revisori contabili sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

5. La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra Organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

7. Spetta a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

8. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario



verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

9. All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

10. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

11. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

12. L'Organo collegiale dei Revisori contabili è presieduto dal Revisore contabile che in sede di elezione da parte dell'Assemblea ha ottenuto il maggior numero di voti tra coloro che sono nel ruolo dei Revisori legali.

13. I Revisori contabili vigilano sull'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Associazione nonché sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

14. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

15. I Revisori contabili riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo.

## TITOLO IV

### Articolazioni interne

## Art. 18

### *Direzione Generale*

1. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore sono nominati e revocati dal Consiglio di Presidenza.
2. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato.
3. Il Direttore Generale dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti, provvedendo anche agli atti formali necessari per il funzionamento dell'Associazione stessa.
4. Può essere prevista la figura del Vice Direttore che è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore Generale ed attua le disposizioni del Presidente in relazione alle deleghe e alle risorse, umane e finanziarie, assegnategli. Il Vice Direttore è invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi dell'Associazione.
5. Il Direttore Generale e il Vice Direttore partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario.
6. Il Direttore Generale e il Vice Direttore sono impegnati, per quanto concerne la gestione dell'Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Presidenza nonché alle disposizioni del Presidente.

## TITOLO V

### Fondo comune e bilanci

#### Art. 19

##### *Fondo comune*

1. Il Fondo comune è costituito da:

- a)* contributi e quote di ammissione;
- b)* avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c)* investimenti mobiliari e immobiliari;
- d)* interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e)* somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- f)* somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato;
- g)* erogazioni o lasciti a favore di Anitec-Assinform.

2. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

3. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 20

##### *Bilancio preventivo e consuntivo*

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relativa delibera contributiva sono redatti per ciascun anno solare.

3. Il bilancio consuntivo è composto da rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili, è approvato dal Consiglio Generale ed è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea entro 30 giugno dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

5. Il bilancio consuntivo dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di revisione da parte di società di revisione esterne.

6. Il Consiglio Generale sottopone la proposta di bilancio consuntivo ai Revisori contabili venti giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarla.

7. Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, la proposta di bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

8. Il bilancio consuntivo, redatto in applicazione delle norme confederali in materia, è trasmesso a Confindustria.

## TITOLO VI

### Modificazioni statutarie e scioglimento

#### Art. 21

##### *Modificazioni statutarie*

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la metà più uno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
  
2. In casi particolari il Presidente, su proposta del Consiglio Generale, indice il *referendum* tra i soci per sottoporre agli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza di cui al comma 1. Con l'atto di indizione del *referendum* è indicato il giorno, l'ora, il luogo dello svolgimento della consultazione referendaria. Tra la data di indizione e quella di svolgimento del *referendum* devono decorrere almeno venti giorni. Sono nominati due scrutatori per lo scrutinio.
  
3. Per la procedura per lo svolgimento della votazione tramite *referendum* si rimanda al Regolamento di attuazione.
  
4. Ai soci che in sede di votazione in Assemblea o di *referendum* abbiano dissentito dalle modificazioni adottate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Art. 22

### *Scioglimento dell'Associazione*

1. L'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione è convocata quando lo scioglimento dell'Associazione è domandato da un numero di soci rappresentanti almeno la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.
  
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

3. Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

4. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## **Art. 23**

### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

## *DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

### **I**

1. Le disposizioni che seguono disciplinano gli istituti e le procedure a seguito della fusione delle preesistenti Associazioni Anitec e Assinform e si applicano fino al termine del periodo transitorio che si conclude con l'elezione del nuovo Consiglio Generale di Anitec-Assinform nel 2020.

2. sistemi contributivi di Anitec e di Assinform continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, per quanto attiene i soci già inquadrati all'atto di costituzione dell'Associazione, le quote contributive per l'anno 2020, deliberate dall'Assemblea nel mese di giugno 2019 (articolo 12, comma 3), sono calcolate secondo gli attuali metodi contributivi di Anitec ed

Assinform. Fino a tale data, eventuali spese per finanziare progetti ed attività di interesse comune ai soci di Anitec-Assinform, che non siano già spesati nei rispettivi *budget*, verranno condivise in relazione ai rapporti di partecipazione concordati di volta in volta con opportune intese operative.

3. In relazione alla definizione del bilancio dell'Associazione e delle risorse finanziarie ed umane delle aree di attività, di cui all'articolo 3, si prevede che, nelle more della definizione di un metodo contributivo unificato del soggetto Anitec-Assinform, che avrà effetto sulle quote contributive dal 1° gennaio 2021, resteranno operativi i metodi contributivi vigenti al momento della fusione all'interno delle due Associazioni Anitec ed Assinform. Le quote contributive che si applicheranno ai nuovi soci dopo la costituzione di Anitec-Assinform saranno determinate dal nuovo metodo contributivo deliberato all'atto dell'approvazione del progetto di fusione.

4. L'Associazione Anitec-Assinform eredita gli stati patrimoniali ed i patrimoni delle Associazioni preesistenti. Il patrimonio e tutti gli impegni finanziari e fiscali di Anitec e di Assinform sono trasferiti in Anitec-Assinform a seguito della *due-diligence* effettuata con la supervisione dei Revisori contabili di Anitec e di Assinform.

5. Le risorse umane e finanziarie saranno gestite opportunamente al fine di garantire la continuità delle attività all'interno delle due Associazioni preesistenti.

## II

1. A parziale deroga di quanto previsto dallo Statuto il Consiglio Generale e i Probiviri sono composti dalla somma dei componenti dei corrispondenti organi delle due Associazioni preesistenti. I predetti Organi scadono all'atto dell'elezione dei nuovi Organi associativi nel 2020. Contestualmente all'elezione del nuovo Presidente sono rinnovati i Revisori contabili che durano in carica fino al 2020.

2. Fino all'elezione del primo Presidente, il termine *Past President* è inteso come i Presidenti delle due Associazioni preesistenti. Su mandato delle Assemblee delle preesistenti Associazioni Anitec e Assinform i due *Past President* individuano tra loro medesimi colui che svolgerà le funzioni di Presidente *pro tempore* di Anitec-Assinform fino all'elezione del primo Presidente.
3. Ai fini della individuazione dei candidati alla prima Presidenza, le consultazioni sono effettuate da una apposita commissione di designazione congiunta composta da tre membri per ciascuna delle due Associazioni preesistenti.
4. Il mandato del primo Presidente eletto a seguito della fusione tra le due Associazioni ha durata biennale rinnovabile per un secondo biennio.
5. Nel periodo durante il quale il Consiglio Generale è composto dalla somma dei componenti dei Consigli Generali delle due Associazioni preesistenti, le decisioni strategiche sui temi del settore e sulle tematiche relative agli assetti associativi sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti aventi diritto.



## **Allegato B**

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ANITEC-ASSINFORM**



Anitec - Assinform

**REGOLAMENTO  
DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO**

2017



Anitec - Assinform

**REGOLAMENTO  
DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO**

## TITOLO I

### FINALITÀ

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. Il presente Regolamento reca la disciplina attuativa dello Statuto di Anitec-Assinform.

## TITOLO II

### RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: presentazione, deliberazione ed impugnazione della decisione

#### Art. 2

##### *Domanda di adesione*

1. I soggetti giuridici che avendone titolo ai sensi dello Statuto desiderano aderire ad Anitec-Assinform presentano all'Associazione la domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La domanda di adesione è esaminata dalla struttura tecnico-organizzativa dell'Associazione al fine di constatarne la completezza della compilazione e successivamente dal Collegio speciale dei Probiviri in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e

dei valori associativi per l'appartenenza al sistema confindustriale e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui all'articolo 4 dello Statuto.

3. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, nonché i dati, totali o relativi al ramo d'azienda, del numero dei dipendenti e del giro d'affari generato in Italia dalle Aziende consolidate nel perimetro della Capogruppo, a prescindere dal luogo di fatturazione.

4. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme dello Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esse derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

### **Art. 3**

#### *Esame e deliberazione sulla domanda di adesione*

1. Completata l'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 2, la domanda di adesione è trasmessa ai componenti del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale esamina la domanda di adesione e, a scrutinio palese, delibera su di essa a maggioranza dei presenti.

2. L'adesione decorre dalla data di approvazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio Generale.

3. La deliberazione assunta dal Consiglio Generale è comunicata per posta elettronica all'interessato e a tutti gli associati.

## Art. 4

### *Impugnazione della deliberazione sulla domanda di adesione*

1. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale sulla domanda di adesione è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del rigetto. La decisione è emessa entro i successivi trenta giorni. Il Collegio speciale dei Probiviri può richiedere ulteriori elementi istruttori per proporre un riesame al Consiglio Generale. Nel caso di pronunciamento negativo del Consiglio Generale la decisione è inappellabile.

2. Contro la delibera di ammissione i soci effettivi possono presentare ricorso al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione della delibera medesima, indicando i motivi procedurali e le ragioni di contro interesse. La decisione del Collegio è emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.

## CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

## Art. 5

### *Termine del rapporto associativo*

1. Il rapporto associativo con Anitec-Assinform si conclude per:

a) dimissioni rassegnate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il preavviso indicato nello Statuto.

Il rapporto associativo è mantenuto fino alla naturale scadenza del termine;

b) recesso:

- 1) in caso di voto contrario, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto, a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
  - 2) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto;
- c) cessazione dell'attività aziendale esercitata, dal momento della formale comunicazione;
  - d) perdita dei requisiti associativi;
  - e) risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, adottata con delibera del Consiglio Generale, per cause di oggettiva ed accertata gravità ritenute contrarie al mantenimento del rapporto associativo che cessa immediatamente, facendo venir meno tutti i diritti e doveri, tranne l'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso. La deliberazione di risoluzione del rapporto associativo non è soggetta ad impugnativa dinanzi ai Proviviri;
  - f) fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
  - g) altre procedure concorsuali;
  - h) espulsione.

2. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali, attribuiti ai propri rappresentanti, all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

3. Il socio a seguito della conclusione del rapporto associativo è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di conclusione entro i termini, di cui all'articolo 5, comma 5 dello Statuto, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;

- b)* nel caso di conclusione oltre i termini di cui alla lettera *a)*, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi;
- c)* nel caso di conclusione per dissenso verso modifiche statutarie, l'obbligazione contributiva permane fino alla fine dell'anno solare secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, dello Statuto.

### CAPO III - Sanzioni

#### **Art. 6**

##### *Sanzioni*

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a)* censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata, adottata in caso di comportamenti che possono essere ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b)* sospensione, deliberata dal Consiglio Generale, da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
- c)* decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono cariche nell'Associazione, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi ovvero dichiarata dallo stesso Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare per la perdita del completo inquadramento e la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;



- d)* decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri;
- e)* sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo, deliberata dal Consiglio Generale;
- f)* espulsione deliberata dal Consiglio Generale nel caso di ripetuta morosità, anche a seguito della sospensione di cui alla lettera *e)*, o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Codice etico e dei valori associativi;
- g)* radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali di quest'ultimo che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo in essere e, su sollecitazione dell'Associazione, di nominare un nuovo rappresentante. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

2. E' possibile proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri, di cui all'articolo 19, per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri è possibile proporre ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo VI del presente Regolamento.

### TITOLO III

#### FUNZIONAMENTO ORGANI

##### CAPO I - Convocazione, costituzione, deliberazioni e verbali degli Organi

## **Art. 7**

### *Disposizione generale per la costituzione degli Organi associativi - Programmazione dei lavori*

1. L'elezione o la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti degli Organi associativi consente l'insediamento dell'Organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
2. Le riunioni degli Organi associativi sono regolate secondo il principio della programmazione dei lavori.
3. All'inizio dell'anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

## **Art. 8**

### *Disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione secondo le disposizioni contenute nello Statuto.
2. L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di audioconferenza e di videoconferenza con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
3. L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati. La richiesta è indirizzata per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è effettuata dal Presidente entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, l'Assemblea può autoconvocarsi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 12, comma 3 dello Statuto. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea.

4. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Pluralità di deleghe sono possibili solo all'interno di un gruppo societario.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è presieduta dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

6. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

7. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che i delegati delle imprese che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i

rappresentanti dei soci. In caso di votazione a scrutinio segreto al fine di garantire la segretezza del voto sono predisposte schede con il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora. Entro tale termine possono votare anche i componenti dell'Organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

8. Ogni socio effettivo partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto. Ciascun socio effettivo ha inoltre diritto a voti supplementari in ragione dei contributi versati rapportati al periodo di adesione effettiva:

- a) per l'assegnazione del numero dei voti viene calcolato un *quorum* dividendo per mille l'ammontare complessivo dei contributi associativi e assegnando a ciascun socio un voto per ogni quorum o sua frazione superiore alla metà;
- b) per il conteggio di cui alla lettera a si fa riferimento ai contributi calcolati per l'anno corrente, ovvero, nel caso tale dato non sia integralmente disponibile, a quelli versati per l'anno precedente;
- c) nessun socio può avere più del trenta per cento dei voti spettanti a tutti i soci e ogni associato dispone comunque di almeno un voto.

9. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le votazioni delle proposte di modifiche statutarie e della proposta di scioglimento dell'Associazione avvengono a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

11. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale dell'Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

12. In caso di partecipazione alla riunione dell'Assemblea in audioconferenza o in videoconferenza i delegati dei soci collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

13. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata ripetizione.

14. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

15. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

16. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'articolo 21, comma 4 dello Statuto.

17. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate. E' possibile, previa informativa ai delegati dei soci presenti in Assemblea, attivare la registrazione audiovisiva dei lavori. Il verbale della riunione dell'Assemblea è inviato entro cinque giorni dallo svolgimento della riunione a tutti i soci. Il verbale è approvato qualora, decorsi cinque giorni dall'invio, non pervengano dai soci che hanno partecipato alla riunione richieste di rettifiche. In caso di richieste di rettifiche il verbale è nuovamente inviato per l'approvazione con le medesime modalità e con gli stessi termini. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e

dal Segretario dell'Assemblea. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro soggetto individuato all'interno della tecnostruttura associativa.

18. La consultazione dei verbali dell'Assemblea è ammessa per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

## **Art. 9**

### *Disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni del Consiglio Generale*

1. I componenti elettivi del Consiglio Generale sono eletti dall'Assemblea sulla base di tre distinte liste di candidature definite in ragione dei contributi associativi di spettanza di ciascun socio in regola con i versamenti. Ogni socio vota per i componenti relativi alla lista della fascia di appartenenza ed esprime preferenze fino al massimo dei due terzi dei seggi disponibili della lista corrispondente alla sua quota contributiva. Nell'ambito di ciascuna fascia contributiva la lista è costituita da un numero superiore dei componenti da eleggere. Le liste, composte a seguito delle autocandidature pervenute dalla base associativa e verificate dal Collegio speciale dei Probiviri, sono inviate ai soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste sono predisposte affinché:

- a) dodici seggi siano assegnati ai soci appartenenti alla fascia contributiva alta;
- b) dodici seggi siano assegnati ai soci appartenenti alla fascia contributiva media;
- c) dodici seggi siano assegnati ai soci appartenenti alla fascia contributiva base.

2. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più

anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

3. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato ad iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie, modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, fino a 24 ore prima dell'orario di inizio della riunione del Consiglio Generale. L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie, modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è ammessa all'inizio della riunione se è richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Generale. Il Presidente può disporre la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria della maggioranza dei presenti. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa con l'avviso di convocazione o può essere inviata successivamente ma comunque almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio Generale. In caso di proposte di modifiche statutarie, di modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto o scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione del Consiglio Generale.

4. La riunione del Consiglio Generale può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di audioconferenza e di videoconferenza, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

5. Il Consiglio Generale è convocato almeno una volta ogni tre mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio Generale possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Organo. La convocazione straordinaria può anche essere richiesta

dai Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è inviata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, i componenti del Consiglio Generale possono autoconvocarsi secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta riporta la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio Generale.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statutarie, di deliberazioni di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto, di proposte di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Generale è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei componenti. Nel calcolo del *quorum* le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Concorrono al *quorum* i membri collegati in audioconferenza e in videoconferenza.

7. La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile. La partecipazione mediante sistemi di audioconferenza e di videoconferenza è ammessa purché vengano adottate misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione.

8. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.



9. Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

10. I voti in Consiglio Generale sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

11. Le votazioni nel Consiglio Generale si svolgono normalmente per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione.

12. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio Generale.

13. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

14. Le proposte di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione sono votate a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei componenti del Consiglio Generale oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta che rappresenti almeno il 15 per cento della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. Le modifiche al Regolamento di attuazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Generale.

15. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio Generale in audioconferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

16. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata ripetizione.

17. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

18. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

19. Le riunioni del Consiglio Generale sono verbalizzate. E' possibile, previa informativa ai componenti del Consiglio Generale, attivare la registrazione audiovisiva dei lavori. Il verbale della riunione del Consiglio Generale è posto in approvazione nella riunione successiva del Consiglio Generale. Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale sono svolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro soggetto individuato all'interno della tecnostruttura associativa.

20. La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica nel Consiglio Generale, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

## Art. 10

## *Disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza*

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

2. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato ad iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie, proposte di modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto, proposte di scioglimento dell'Associazione, fino a 24 ore prima dell'orario di inizio della riunione del Consiglio di Presidenza. L'integrazione dell'ordine del giorno, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie, proposte di modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto, proposte di scioglimento dell'Associazione, è ammessa all'inizio della riunione se è richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza. Il Presidente può disporre la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria della maggioranza dei presenti. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata con l'avviso di convocazione o può essere inviata successivamente ma comunque almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Presidenza. In caso di proposte di modifiche statutarie, di proposte di modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto, nonché di scioglimento dell'Associazione la documentazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione del Consiglio di Presidenza.

3. La riunione del Consiglio di Presidenza può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di audioconferenza e

di videoconferenza, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

4. Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno una volta ogni tre mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio di Presidenza possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Organo. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è inviata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, i componenti del Consiglio di Presidenza possono autoconvocarsi secondo i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta riporta la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio di Presidenza.

5. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel calcolo del *quorum* le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Concorrono al *quorum* i membri collegati in audioconferenza e in videoconferenza.

6. La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile. La partecipazione mediante sistemi di audioconferenza e di videoconferenza sono ammessi purché vengano adottate misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione.

7. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

8. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

9. I voti in Consiglio di Presidenza sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

10. Le votazioni nel Consiglio di Presidenza si svolgono normalmente per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione.

11. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i componenti del Comitato di Presidenza.

12. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

13. Le votazioni sulle proposte di modifiche statutarie, sulle proposte di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto, nonché sulle proposte di scioglimento dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Generale, avvengono a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei componenti del Consiglio di Presidenza oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti. Sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Presidenza.

14. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio di Presidenza in audioconferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio di Presidenza collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

15. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata ripetizione.

16. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

17. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

18. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate. E' possibile, previa informativa ai componenti del Consiglio di Presidenza, attivare la registrazione dei lavori. Il verbale della riunione è posto in approvazione nella riunione successiva del Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro soggetto individuato all'interno della tecnostruttura associativa.

19. La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica nel Consiglio di Presidenza, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

## CAPO II - *Referendum* per modifiche statutarie

### Art. 11

#### *Referendum per modifiche statutarie*

1. Su proposta del Consiglio Generale, il Presidente, indice il *referendum* tra i soci per sottoporre agli stessi, le modificazioni dello Statuto. Le proposte di modifiche dello

Statuto sono approvate, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

2. Nell'atto di indizione del *referendum* è indicato il giorno, l'ora, il luogo o i luoghi dello svolgimento della consultazione referendaria. Tra la data di indizione e quella di svolgimento del *referendum* devono decorrere almeno venti giorni.

3. Sono nominati due scrutatori per ciascuna sede ove si svolge la consultazione referendaria e per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.

4. Le votazioni sulle proposte di modifiche statutarie avvengono con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti. Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

5. Dopo il completamento delle operazioni di scrutinio, il Presidente proclama il risultato del *referendum*. Il risultato è comunicato a tutti i soci anche per consentire ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni approvate di poter esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche.

## TITOLO IV

### CARICHE ASSOCIATIVE

#### CAPO I – Principi generali

#### Art. 12

##### *Disposizioni generali sulle cariche*

1. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi, fatta salva quella di Revisore contabile. Per

rappresentanti dei soci effettivi si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o i dirigenti del socio.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella del Presidente dei Revisori contabili il cui emolumento è fissato secondo quanto previsto all'articolo 23, comma 8. Comprovate situazioni difformi, deliberate dal Collegio speciale dei Probiviri, costituiscono causa di decadenza automatica. La deliberazione del Collegio speciale dei Probiviri non è ricorribile.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale le cariche dell'Associazione sono sottoposte al parere obbligatorio dei Probiviri.

5. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

## CAPO II – Requisiti di accesso

### Art. 13

#### *Requisiti per accedere alle cariche dell'Associazione*

1. L'accesso alle cariche di Presidente, di Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento del socio. Tutte le cariche associative sono comunque tenute al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali, in particolare in tema di incompatibilità con cariche politiche.

2. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal



Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento dell'impresa e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

4. La verifica delle candidature è svolto dal Collegio speciale dei Probiviri.

### CAPO III – Decadenza

#### Art. 14

##### *Decadenza dalle cariche dell'Associazione*

1. Si ha decadenza dalle cariche dell'Associazione per la mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o per mancanza del completo inquadramento. Ricorrendo tali situazioni, in assenza di dimissioni volontarie da parte del rappresentante vi è la decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'Organo di appartenenza. Per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

2. In caso di assenze ingiustificate nella partecipazione alle riunioni degli Organi associativi, vi è la decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata dal Segretario, dopo tre assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso per la tutela dell'impianto etico-valoriale del sistema. E' facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. La decadenza disposta dal Collegio speciale dei Probiviri determina la non rieleggibilità per almeno due mandati successivi alla dichiarazione stessa.

## TITOLO V

### ELEZIONI

#### CAPO I - Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti negli organi associativi

#### Art. 15

##### *Formazione delle liste - Elezione e sostituzione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili*

1. La formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili avviene attraverso autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente, con comunicazione

diretta a tutte le imprese associate, sollecita la richiesta delle candidature da formulare per iscritto.

2. Per la formazione delle liste per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili, le candidature hanno particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. E' anche possibile indicare terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti. E' possibile proporre ricorso ai restanti Probiviri.

4. Le liste sono costituite da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso non si siano raccolte candidature a sufficienza si provvede alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori. Verificata l'oggettiva impossibilità di avere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire si provvede alla proporzionale riduzione dei seggi disponibili.

5. In sede di elezione dell'Organo si esprimono preferenze fino al massimo dei due terzi dei seggi disponibili della lista.

6. Il numero massimo delle preferenze ammesse è adeguatamente evidenziato sulla scheda.

7. In caso di cessazione del rapporto associativo di un socio che esprime un proprio componente elettivo nel Consiglio Generale subentra nella carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voti tra i primi non eletti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso sia stata esaurita la lista dei non eletti, per la copertura dei seggi vacanti nel Consiglio Generale, l'Organo può provvedere alla cooptazione mediante votazione su candidature di rappresentanti di soci sollecitate dal Presidente. Analoga procedura è adottata per i seggi che non siano ricoperti con l'elezione dei componenti elettivi. Il mandato dei componenti che entrano nel

Consiglio Generale successivamente alla costituzione termina alla scadenza dell'Organo.

8. In caso di dimissioni o di cessazione di un componente elettivo o di altre cause di cessazione dalla carica associativa dal Consiglio Generale il socio che ha espresso il componente può designare un candidato in sostituzione del componente dimissionario. Nella prima riunione utile, il Consiglio Generale può provvedere alla sua cooptazione, mediante votazione.

9. In caso di dimissione o di cessazione di un Revisore contabile o di un Proboviro, subentra nella carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voti tra i primi non eletti, assume la carica il più anziano d'età. Qualora sia stata esaurita la lista dei non eletti, l'Assemblea provvede nella prima riunione utile all'elezione dei componenti dei seggi vacanti negli Organi interessati, previa richiesta di candidature a tutti i soci da parte del Presidente. Il mandato dei componenti che subentrano nella carica di Revisore contabile o di Proboviro termina alla scadenza dei rispettivi Organi.

## CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

### Art. 16

#### *Procedura per l'elezione del Presidente*

1. La Commissione di designazione, dopo la sua costituzione, al fine di svolgere la più ampia consultazione dei soci attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica e predispone un calendario che è comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso, con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro. Sono ammesse audizioni dei soci attraverso audioconferenze, videoconferenze o consultazioni per mezzo della posta elettronica e lettere personali, garantendo riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse. Non sono ammesse comunicazioni via fax.

2. La Commissione di designazione può operare con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello Statuto.

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.

4. Il candidato o i candidati alla Presidenza possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

5. Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

6. In caso di due o più candidati la scheda per la votazione del candidato riporta i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico. Il numero massimo di candidature ammesse per il voto del Consiglio Generale è di tre.

7. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- b) in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il *quorum*;
- c) in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il *quorum*;
- d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato

di parità, si provvede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il *quorum* necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

8. Le consultazioni riprendono in caso di respingimento della proposta o delle proposte della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione, attraverso un nuovo sorteggio.

9. L'Assemblea vota a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione, la proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

10. Non è in ogni caso ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

11. In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di designazione in carica riprende le consultazioni, svolgendo un secondo mandato. In caso di due esiti negativi nel Consiglio Generale è costituita una nuova Commissione.

12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta. Si procede alla convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte ripartono nuove consultazioni.

### CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

#### Art. 17

## *Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti*

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale medesimo.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

## TITOLO VI

### PROBIVIRI

#### Art. 18

##### *Probiviri*

1. Ai Probiviri, nell'esercizio della funzione di organo di controllo, spettano pareri e pronunce in merito alle disposizioni statutarie. I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di cui ricevono i verbali.

#### Art. 19

##### *Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione del Collegio*

1. Il Collegio arbitrale è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di dieci giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso contiene una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio, di cui all'articolo 17, comma 8, dello Statuto, deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il venti per cento e il cinquanta per cento del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico è depositata unitamente al ricorso.
4. La segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, richiedendo la nomina del Probiviro di fiducia entro i dieci giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. L'incarico arbitrale può essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e con decisione del Collegio speciale è possibile la ricusazione del Probiviro. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.



7. Il Collegio arbitrale è formalmente costituito non oltre dieci giorni dall'individuazione del Presidente. All'atto della costituzione è aperta la fase istruttoria.

## Art. 20

### *Collegio arbitrale: istruttoria e decisione*

1. Il Collegio arbitrale stabilisce le regole procedurali ed individua i mezzi istruttori. Può disporre audizioni personali e può richiedere l'esibizione e l'acquisizione di documenti.

2. Il Collegio arbitrale comunica ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata. Il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori trenta giorni. E' facoltà del Proboviro dissenziente non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata si ha la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.

5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

6. E' possibile proporre appello del lodo al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, il Collegio arbitrale medesimo su istanza di parte o d'ufficio, provvede alla correzione del lodo dallo stesso.

## Art. 21

### *Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura*

1. Il Collegio speciale dei Probiviri è composto da tre Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Il Collegio speciale dei Probiviri interviene su richiesta degli organi direttivi o agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Il Collegio speciale dei Probiviri:

- a) rilascia il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche che per il Presidente è vincolante;
- b) interpreta la normativa interna di Anitec-Assinform;
- c) dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- d) vigila a presidio generale della vita associativa;
- e) fornisce il parere preventivo al Consiglio Generale sulle domande di adesioni in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema;
- f) esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

5. Le decisioni del Collegio speciale dei Probiviri possono essere impugnate, non oltre venti giorni dalla data della loro comunicazione alla parte o alle parti, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di dieci giorni dalla loro comunicazione.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

## Art. 22

### *Sospensione dei termini procedurali e segreteria*

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

## TITOLO VII

### REVISORI CONTABILI

## Art. 23

### *Funzioni, composizione e procedura*

1. I Revisori contabili vigilano sull'attività dell'Associazione, mediante controlli sulla corretta tenuta della contabilità ai fini e sulla rispondenza del bilancio consuntivo e di quello preventivo ai principi contabili ed alle norme confederali in materia.

2. Il controllo sulla corretta tenuta della contabilità e sulla rispondenza del bilancio consuntivo ai principi contabili è affidato ad una società di revisione contabile che produce per l'Assemblea una Relazione di revisione redatta secondo le norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

3. L'Assemblea che elegge il Consiglio Generale elegge altresì, a scrutinio segreto, i Revisori contabili di cui all'articolo 17 dello Statuto, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno quattro candidati.

4. Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori contabili i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. L'Organo collegiale, individua al suo interno il componente che svolge funzioni di supplenza.

5. I Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

6. I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di cui ricevono i verbali.

7. In caso di cessazione di un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello cessato.

8. Nel caso vengano eletti nella carica liberi professionisti che non siano dipendenti o rappresentanti di associati, il Consiglio Generale delibera di anno in anno l'eventuale emolumento economico loro riconosciuto.

TITOLO VIII  
ORGANIZZAZIONE

Art. 24  
*Organizzazione interna*

1. L'Associazione è articolata secondo aree di attività, stabilite dal Consiglio Generale, che rispecchiano le sfere di interesse dei soci.

2. All'atto della fusione tra Anitec e Assinform, le aree di attività sono:

*a)* per Anitec:

- 1) *Mercato consumer*: Copyright levies; Evoluzione tecnologica *consumer*; Commissione Ambiente;
- 2) *Digital society*: Formazione digitale; Cybersecurity; Smart working;
- 3) *Infrastrutture digitali*: Smart cities; Banda ultralarga e 5G; Impianti edifici; Comitato Radiocomunicazioni;
- 4) *Innovazione & Internazionalizzazione*; Internazionalizzazione; Innovazione/Start-up; Comitato Ricerca, Sviluppo e Innovazione;
- 5) *Internet of things & industry 4.0*: Architetture; Best Practices Verticals, Priorità.

*b)* per Assinform:

- 1) Tecnologie innovative di filiera;
- 2) *Digital Transformation* in Sanità;
- 3) *e-Commerce*;

- 4) Affari legislativi e *Lobby*,
- 5) Studi e Osservatori.